

stenza degli infermi, se ad un tempo non è destinato alla predicazione o viceversa, sarebbe soppresso.

Credo che questo sia il senso letterale, grammaticale di questa parte dell'articolo come sta ora scritto. Se tale è l'intenzione del Ministero e della Camera, credo che coloro che votano in favore del progetto debbano saperlo, sebbene per me non me ne possa calere, avendo l'intenzione di votare contro la legge.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Credo veramente che la Commissione non abbia inteso di portare una modificazione a questa disposizione; forse è un errore materiale. Il Ministero crede che si debba scrivere *od alla predicazione od all'assistenza degli infermi*; infatti lo sempre parlato in questo senso.

CADORNA C, relatore. Ha giustamente avvertito l'onorevole preopinante che nella sua relazione la Commissione non ha detto nulla di questa variazione. E realmente non poteva parlarne perchè non è una variazione che la Commissione abbia voluto introdurre, ma sibbene un errore di stampa che è fuggito alle correzioni; e però la Commissione non oppone difficoltà a che venga corretto.

BRUNET. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vuole proporre qualche emendamento?

BRUNET. Intendo rispondere al signor ministro circa alla interpretazione data alle osservazioni da me esposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUNET. Il signor ministro ha osservato come col decreto reale accennato nell'articolo in discussione non s'intendeva dare i diritti civili ad un frate piuttosto che ad un altro, ma che si trattava di ridonare i diritti civili ad alcune corporazioni o comunità religiose da designarsi.

Io non credo di aver detto che si trattasse di ridurre i diritti civili a questo più che a quell'altro individuo, ma ho accennato alla soppressione di comunità religiose, sì e come si scorge nel progetto di legge.

Io ho manifestato la mia opinione, la quale in poche parole è la seguente.

Trattandosi di una disposizione la quale avrà la forza di ridonare i diritti civili ad alcune comunità religiose, ossia ai frati che a questi appartengono, i quali sono privi di questi diritti a termini dell'articolo 714 del Codice civile, tale disposizione, a termini dello Statuto, come anche secondo le massime ordinarie del diritto, deve essere appoggiata ad una legge e non ad un semplice decreto.

Io ho fiducia nel Ministero, persuaso come sono che ha fatto quanto concedevano le circostanze per ottenerla compiuta. Io darò il mio voto alla legge; ma non posso a meno di manifestare una opinione contraria a che un decreto reale possa sopprimere o no questa o quest'altra comunità religiosa, mentre da questa disposizione dipende l'esercizio o no di importanti diritti civili.

Una sola circostanza può rendere ammissibile e regolare questa soppressione col mezzo di un decreto reale, quando cioè con questa legge stessa fossero soppressi gli articoli 714, 715 e 716 del Codice civile.

Il deputato Valerio ha proposto all'articolo secondo un emendamento tendente ad ottenere questo scopo.

L'adozione di questo sarà il solo mezzo di rendere conforme alle prescrizioni del diritto costituzionale il decreto reale. Mentre i diritti civili essendo così ridonati a tutti i membri delle corporazioni religiose, sopresse o no, il decreto reale avrebbe la parte esecutiva.

In questo modo cesserebbe l'incongruenza di una legge civile e politica, la quale nega i suoi effetti, la sua efficacia ad

un cittadino, unicamente perchè si assoggettò ad un vincolo religioso affatto dipendente dalle autorità spirituali, e al quale l'autorità e le leggi civili e politiche debbono rimanere estranee affatto.

PRESIDENTE. Quando si verrà alla discussione dell'articolo 2 allora dirà i motivi per cui crede che sia accettabile l'emendamento proposto dal deputato Valerio, ma mi sembra che attualmente non sia il caso d'intralcciare una discussione con l'altra.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti la terza parte dell'articolo 1: « b) Quelle fra le comunità degli ordini e delle corporazioni precipuamente destinate od all'educazione ed istruzione pubblica, od alla predicazione od assistenza degli infermi, che saranno nominativamente designate in un apposito elenco approvato con decreto reale da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge. »

(La Camera approva.)

Ora si procederà alla votazione in complesso sull'intero articolo. Dieci deputati propongono la votazione per appello nominale.

Essi sono: Debenedetti, Vicari, Rezzasco, Ara, Cadorna Raffaele, Bezzi, Niccolini, Solaroli, Gilardini e Michelin: G. B.

Dietro questa proposta si procederà alla votazione complessiva del primo articolo per appello nominale. (*Rumori*)

Voci. Molti sono già esciti.

Altre voci. Siamo ancora in numero.

DESPINE. A lunedì. (*Rumori*)

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Si avverta che sono dodici giorni che si discute intorno a questo progetto. Io supplico la Camera a voler procedere alla votazione dell'articolo in questa tornata.

GALVAGNO. Io pregherei quelli che hanno fatto la proposta della votazione per appello nominale a riservarla al fine dell'intero progetto di legge.

Voci. Non si può. (*Rumori*)

GALVAGNO. Si è fatto così altre volte.

DAZIANI. Ma non si può.

GALVAGNO. Ripeto che si è fatto altre volte.

VALERIO. Chi vuole l'appello nominale evidentemente lo domanda onde ottenere un'enunciazione completa e genuina dei voti individuali dei deputati. Ora credo si debba tener conto del desiderio che si è manifestato dagli onorevoli deputati della destra, che anche quelli che si sono assentati possano dare il loro voto. Per conseguenza stimo possa accettarsi la proposta fatta dall'onorevole Galvagno, e così, se lo consentono i dieci che hanno firmato quella domanda, protrarsi la votazione per appello nominale sopra l'ultimo articolo, coll'intelligenza che sia in quello compreso il voto individuale di ciascuno sul complesso della legge. Questo è stato fatto altra volta.

PRESIDENTE. Allora prego qualcuno dei dieci deputati sottoscritti a dire se accettano questa proposizione.

BEZZI. L'accettiamo.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'intero articolo 1 come venne già partitamente adottato.

(La Camera approva.)

MOZIONE PER UNA SEDUTA STRAORDINARIA.

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Tra le varie leggi che vi furono presentate ve ne sono due (d'una delle quali già è fatta la rela-